



## Come riconosco una violenza sul lavoro (caratteristiche)?

La normativa vigente (D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", art. 26 c. 1 e 2) definisce:

- Molestie: "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" (art. 26 comma 1);
- Molestie sessuali: "ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, che risulta indesiderato ad una delle parti, e ne offende la sua dignità" (art. 26 comma 2).
- Violenza: riguarda gli "incidenti" in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere.

Nella pratica, le molestie sessuali sul lavoro sono rappresentate da qualsiasi comportamento di carattere sessuale non desiderato e che offende la dignità di chi le subisce. Può manifestarsi con gesti, atti, parole, insinuazioni, per esempio: insinuazione e commenti equivoci sull'aspetto esteriore dei colleghi e collaboratori; osservazioni e barzellette che riguardano le caratteristiche il comportamento e l'orientamento sessuale di donne e uomini; presentazione, affissione di materiale pornografico nei luoghi di lavoro; contatti fisici indesiderati; avances in cambio di promesse di vantaggi o minacce di svantaggi; inviti indesiderati con un chiaro intento; atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.



## La prima mossa da fare contro il molestatore per farlo smettere?

Manifestando in modo chiaro che l'attenzione non è gradita con qualsiasi strumento a disposizione (verbale, mail, lettera). E' necessario chiedere aiuto ai colleghi e far riferimento al proprio Responsabile del Servizio, perché non è utile affrontare in solitudine le molestie. Non bisogna cercare di nascondere o minimizzare il fatto e, soprattutto, non bisogna pensare di essere responsabili di quanto accade.



## A chi mi posso rivolgere se sono vittima di violenza sul lavoro?

La Cooss Marche, in linea con la sua politica di "tolleranza zero" ha previsto un Codice di Condotta sui luoghi di lavoro allegato al Codice Etico ed ha introdotto la figura del Comitato guida a cui la vittima può rivolgersi per eventuali segnalazioni di eventi di molestie o molestie. **Chi ritiene di essere vittima di comportamenti molesti o discriminatori o sia testimone di tali comportamenti o ne venga a conoscenza, può attivare la procedura formale attraverso la segnalazione scritta dei fatti al Comitato Guida, [inviando una mail a comitatoparitadigenere@cooss.marche.it](mailto:inviando_una_mail_a_comitatoparitadigenere@cooss.marche.it) o in forma anonima per posta al COMITATO GUIDA COOSS MARCHE - VIA SAFFI N. 4 - 60121 ANCONA.**



## Ci sono prove da raccogliere? Posso chiedere aiuto ai colleghi e alle colleghe?

E' sempre utile raccogliere mail, lettere, registrazioni di telefonate, testimonianze. I colleghi di cui ci si fida possono essere d' aiuto. In alcuni casi colleghe e colleghi possono anche aiutare nel prevenire le molestie, ad esempio impedendo che la vittima rimanga sola con il molestatore.

## Se lavoro in una grande azienda oppure in un ente pubblico posso avvalermi di un codice etico? Cos'è il codice etico?

Il Codice etico della Cooss Marche è disponibile sul sito della cooperativa [www.cooss.it](http://www.cooss.it) e consegnato a tutti i soci/dipendenti della cooperativa e prevede la dichiarazione dell'intento di contrastare tali fenomeni, la loro definizione, la definizione della procedura per il contrasto, la definizione del Comitato Guida e delle sue funzioni.

Codice Etico



## E' colpa mia se il molestatore mi tormenta, mi ricatta oppure mi fa violenza fisica?

Occorre sempre ricordare che: **"Non è colpa tua"** se il molestatore ti tormenta, ti ricatta o ti fa violenza fisica". Sono pregiudizi quelli che fanno ricadere le colpe del molestatore/trice sulla vittima. Non sono le vittime a provocare i molestatori: Donne e uomini possono essere oggetto di molestia sessuale, anche se la casistica conosciuta fa emergere la prevalenza femminile.

